

## **Quesito del Servizio Supporto Giuridico**

Codice identificativo: 2379

Data emissione: 17/04/2024

Argomenti: **Qualificazione S.A.**

Oggetto: **Qualificazione stazioni appaltanti**

Quesito: L'Anac, in ordine al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, nella prima delle FAQ conseguenti alla nota del 17.05.2023 precisa che: "La qualificazione è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 62, comma 1, e dell'art. 2, comma 1, dell'All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d'importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre "non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori". Dalla lettura della faq sembrerebbe quindi che, nel caso di utilizzo di strumenti messi a disposizione di Consip S.p.A., quantomeno Convenzioni/Accordi quadro/SDA, la qualificazione non sia necessaria al di sopra degli importi suddetti. Si chiede di conoscere se, a vostro avviso, l'interpretazione è corretta e se, la stessa possa essere estesa anche al sotto soglia qualora si utilizzi il ME.PA.

Risposta aggiornata Le risposte ai quesiti sono positive. In forza di quanto previsto dall'art. 62, comma 6, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 le Stazioni appaltanti non qualificate possono acquisire autonomamente servizi e forniture sotto soglia e lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore ad un milione di Euro ricorrendo agli strumenti di negoziazione offerti dal MEPA.